



LGT Bank SA
Herrengasse 12, FL-9490 Vaduz

Tel. +423 235 11 22
info@lgt.com, www.lgt.li, BIC BLFLLI2X
HR No.: 1122356-7, Sede: 9490 Vaduz, I.V.A. No. 50119
UID: CHE-260.887.880

Condizioni generali di contratto

Edizione 7/2021



Le condizioni che seguono servono a una chiara regolamentazione dei rapporti reciproci fra i clienti titolari e la LGT Bank SA (di seguito detta «Banca»). Restano riservati eventuali accordi particolari. Per singoli settori d'affari valgono inoltre i regolamenti speciali della Banca e le consuetudini in materia.

La lingua determinante per il rapporto contrattuale corrisponde a quella della richiesta di apertura del conto e/o della relazione bancaria. Le denominazioni adottate si applicano a persone e funzioni di sesso/genere maschile e femminile, nonché alle forme singolare e plurale.

La Banca è registrata nel Liechtenstein ed è soggetta all'autorità di vigilanza dei mercati finanziari del Liechtenstein (FMA), Landstrasse 109, Casella postale 279, FL-9490 Vaduz, www.fma-li.li. È possibile trarre gli indicatori economici della Banca dal suo sito web www.lgt.li.

La Banca è membro della «Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungs-Stiftung SV» (EAS; Fondazione per la sicurezza degli investimenti e la tutela degli investitori dell'Associazione bancaria del Liechtenstein). L'ammontare dei debiti protetti dalla Fondazione per la sicurezza degli investimenti e la tutela degli investitori nonché ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web della Fondazione per la sicurezza degli investimenti e la tutela degli investitori (www.eas-liechtenstein.li).

1 Facoltà di disporre

La regolamentazione sulla facoltà di disporre resa nota per iscritto alla Banca vale fino alla notifica scritta di una modifica pervenuta alla Banca, nonostante pubblicazioni e registrazioni di differente tenore nel Registro di commercio. Le disposizioni comportanti l'impiego di mezzi elettronici sottostanno a condizioni particolari.

2 Verifica della legittimazione

La Banca è tenuta a verificare la legittimazione del cliente titolare e dei suoi procuratori con la diligenza consueta per il settore. In caso di violazione di tale obbligo, i danni che ne derivano sono a carico della Banca. Se non vi è violazione di tale obbligo, i danni derivanti da vizi di legittimazione sono a carico del cliente titolare.

3 Perdita della capacità di agire

Il cliente titolare si assume il danno derivante da perdita della capacità d'agire della sua persona o di suoi rappresentanti autorizzati, a meno che essa non sia stata resa nota in relazione alla sua persona su un organo di stampa ufficiale del Liechtenstein e non sia stata comunicata per iscritto alla Banca in relazione a terzi.

La Banca non è tenuta a procedere a chiarimenti relativi all'incapacità di agire del cliente titolare, delle persone aventi poteri di firma e dei suoi rappresentanti legali.

La Banca può esigere dal cliente titolare, dalle persone aventi potere di firma e dai rappresentanti legali una prova dell'inesistenza di una misura che limita la capacità di agire e stabilire un termine adeguato per la sua presentazione. In caso di dubbi relativi alla capacità di agire la Banca può sospendere temporaneamente l'esecuzione di un'operazione o l'erogazione di un servizio fino a quando non è disponibile la prova della capacità di agire.

4 Decesso del cliente titolare

In caso di decesso del cliente titolare, la Banca è autorizzata a richiedere la documentazione che ritiene necessaria per fare maggiore chiarezza sul diritto a ricevere informazioni e/o sulla facoltà di disporre.

La Banca è autorizzata, ma non tenuta a riconoscere ed esercitare con effetto liberatorio il diritto d'informazione e la facoltà di disporre dell'erede (come designato ai sensi del diritto estero eventualmente applicabile all'eredità del cliente titolare), del successore legale del cliente titolare o del rappresentante della sua eredità.

In caso di documentazione in una lingua straniera, su richiesta della Banca dovrà essere presentata una traduzione nella lingua valida ai fini della relazione contrattuale oppure in tedesco e/o in un'altra lingua stabilita dalla Banca. Tutti i costi che ne derivano saranno interamente a carico delle persone richiedenti.

La Banca ha la facoltà di autorizzare solo limitatamente l'esercizio di procure di qualsiasi tipo valide dopo il decesso, finché non venga dimostrata la facoltà di disporre ai sensi del diritto di successione.

5 Errori di trasmissione

I danni derivanti dal ricorso a posta, telefono o altri tipi di trasmissione elettronica o di altro genere oppure enti di trasporto, in particolare ascrivibili a smarrimenti, ritardi, malintesi, storpiature o doppiioni, sono a carico del cliente titolare nella misura in cui alla Banca non è imputabile una colpa grave.

6 Canali di comunicazione/registrazione di conversazioni e salvataggio di comunicazioni elettroniche

La Banca è autorizzata a inviare comunicazioni per posta, telefono o canali elettronici (ad es. via e-mail, SMS, online banking, applicazioni per dispositivi mobili e altri canali elettronici) agli indirizzi-utente (ad es. indirizzo/i e-mail o numero/i di telefono cellulare per le applicazioni per dispositivi mobili) utilizzati dal cliente titolare o dai suoi procuratori nei rapporti con la Banca, oppure da essi esplicitamente segnalati.

La Banca ha inoltre il diritto di registrare e salvare conversazioni telefoniche, videoconferenze nonché ogni tipo di comunicazione elettronica, incluse e-mail, instant messaging o altri canali utilizzati, purché contemplati dall'art. 21, che vengono tenute o hanno luogo con la Banca e/o con società del Gruppo e/o con clienti titolari. Le registrazioni e/o le comunicazioni salvate possono essere utilizzate come mezzi di prova. Esse vengono conservate secondo quanto stabilito dalle basi giuridiche. Le registrazioni in relazione con l'accettazione, la trasmissione e l'esecuzione di ordini di clienti vengono tenute a disposizione su richiesta del cliente titolare per un periodo di cinque anni dall'ordine.

7 Comunicazioni della Banca

Le comunicazioni della Banca valgono come avvenute se inviate all'ultimo indirizzo reso noto dal cliente titolare. Come momento della spedizione, in caso di dubbio, vale la data delle copie o delle distinte di spedizione in possesso della Banca. La posta trattenuta vale come inoltrata alla data che essa reca.

8 Documenti bancari determinanti

Le chiusure contabili dei conti correnti avvengono trimestralmente, semestralmente o annualmente, a discrezione della Banca.

Ai fini di una maggiore trasparenza della relazione bancaria, la Banca può inoltre allestire e fornire al cliente titolare rapporti speciali o distinte patrimoniali. Per le rivendicazioni del cliente titolare nei confronti della Banca fanno stato gli estratti e i giustificativi bancari ufficiali consegnati al cliente titolare.

9 Operazioni in titoli e altri strumenti finanziari

La Banca offre ai propri clienti titolari, ove possibile, tutti i tipi di servizi in titoli e di servizi accessori in titoli, in particolare per quanto riguarda la compravendita e la custodia di strumenti finanziari.

9.1 Presentazione ed esecuzione di ordini

Gli ordini relativi a operazioni in titoli, contratti a termine e su opzioni, nonché ad attività con altri strumenti finanziari, dovranno essere impartiti – fatti salvi eventuali accordi di diverso tenore – personalmente, per iscritto o per telefono.

Eseguito gli ordini del cliente titolare e/o accettandoli e inoltrandoli a terzi ai fini dell'esecuzione, in assenza di istruzioni diverse da parte del cliente titolare la Banca procede alla loro esecuzione secondo i «Principi per la migliore esecuzione possibile di ordini (Best Execution Policy – BEP)», che costituiscono parte integrante delle presenti Condizioni generali di contratto.

9.2 Comunicazioni e informazioni del cliente titolare

Per prestare i propri servizi in relazione a titoli e altri strumenti finanziari, la Banca deve ricevere dal cliente titolare diverse informazioni. È interesse di quest'ultimo comunicare alla Banca tali informazioni poiché, in caso contrario, essa sarà impossibilitata a fornire i propri servizi. La Banca è autorizzata a fare affidamento sulla correttezza delle informazioni ricevute dal cliente titolare, a meno che non sia, o non dovesse essere, a conoscenza del fatto che queste sono palesemente obsolete, inesatte o incomplete. Il cliente titolare si impegna a informare per scritto la Banca non appena le informazioni da lui stesso comunicate alla Banca subiscono modifiche.

Se per l'esecuzione di un ordine di un cliente la Banca necessita di ulteriori informazioni o istruzioni e non è in grado di raggiungere il cliente titolare – sia perché il cliente titolare non desidera essere contattato dalla Banca, sia perché non è reperibile a breve termine – in caso di dubbio la Banca si riserva di non eseguire l'ordine a tutela del cliente titolare.

Qualora, ai fini dell'esecuzione di servizi in relazione a titoli e altri strumenti finanziari, la Banca necessitasse di informazioni relative al cliente titolare, quest'ultimo autorizza esplicitamente la Banca a raccogliere tali informazioni anche presso un procuratore nominato dal cliente titolare tramite il modulo bancario «Procura amministrativa». Qualora il procuratore fosse una persona giuridica, ha la facoltà di farsi rappresentare da persone fisiche.

9.3 Operazioni senza consulenza

Il cliente titolare prende atto che gli ordini da lui impartiti tramite mezzi di comunicazione elettronici, attraverso i servizi di e-banking o senza ricorrere alla consulenza individuale della Banca sono qualificati come operazioni senza consulenza. La Banca verifica se il cliente titolare dispone delle conoscenze e delle esperienze necessarie per comprendere i rischi associati al prodotto offerto (verifica della conformità). Qualora la Banca dovesse concludere che, in base alle attuali esperienze e conoscenze del cliente titolare, l'ordine non è conforme a quest'ultimo, si riserva di non eseguirlo a tutela del cliente titolare.

Il cliente titolare prende atto che, nel caso di un'operazione senza consulenza, la Banca può eseguire l'ordine anche qualora non sia in grado di verificarne la conformità a causa delle informazioni insufficienti fornite dal cliente titolare in merito alle proprie conoscenze ed esperienze.

9.4 Cumulo di ordini

Quando vengono eseguiti ordini al di fuori di un mercato regolamentato, può rendersi necessario un cumulo di ordini di diversi clienti titolari pervenuti a breve distanza gli uni dagli altri al servizio di negoziazione o registrati con lo stesso limite al fine di assicurare la migliore esecuzione possibile per tutti i clienti titolari. La Banca cumulerà gli ordini soltanto se è poco probabile che si verifichino conseguenze svantaggiose per il cliente titolare.

La Banca ha stabilito e attuato principi che garantiscono un'assegnazione equa di ordini cumulati nonché dei volumi e dei prezzi in caso di esecuzioni parziali. Ciò nonostante non è possibile escludere che un cumulo di ordini di clienti possa avere in singoli casi anche effetti svantaggiosi sull'esecuzione di un ordine.

9.5 Informazioni relative agli strumenti finanziari e ai relativi rischi

Il cliente titolare prende atto che gli ordini relativi a operazioni in titoli e a contratti su opzioni nonché le operazioni con altri strumenti finanziari sono soggetti a rischi. Il cliente titolare può trovare una descrizione generale delle tipologie di strumenti finanziari e dei rischi ad esse collegati in una brochure separata (Rischi particolari nel commercio di valori mobiliari) che costituisce parte integrante di queste Condizioni generali di contratto. La brochure relativa ai rischi può essere consultata sul sito web della Banca (www.igt.li/it/downloads/mifid). Il cliente titolare riconosce e accetta la messa a disposizione della brochure relativa ai rischi sul sito web della Banca. La Banca si riserva il diritto di apportare in ogni momento delle modifiche alla brochure relativa ai rischi. Queste vengono comunicate al cliente titolare per iscritto o in altra forma adeguata.

10 Traffico dei pagamenti e in titoli

In caso di mancata o ritardata esecuzione di traffico dei pagamenti, la Banca risponde al massimo per il risarcimento degli interessi perduti conformemente ai termini, a meno di grave colpa della Banca o se il cliente titolare, nel caso particolare, ha resa attenta per iscritto la Banca del rischio di un ulteriore danno. La Banca non è responsabile in caso di ritardo nell'esecuzione di un ordine a causa di obblighi di accertamento e/o di verifica prescritti dalla legge.

In caso di transazioni insolite, in particolare per entrate di importi inconsueti o vistosi, la Banca è tenuta ad analizzarne in dettaglio le circostanze e a decidere a propria discrezione se effettuare un accredito sulla relazione bancaria del cliente titolare o rifiutare il bonifico.

Se ha luogo un accredito sul conto con riserva dell'effettiva entrata del pagamento, la Banca può revocare l'accredito sul conto e questo anche successivamente, senza limite temporale e anche dopo che è stato contabilizzato sul conto. Ciò vale anche per i valori in deposito registrati con riserva dell'effettiva consegna nel deposito del cliente titolare nonché per le registrazioni sul conto e sul deposito effettuate erroneamente o in modo errato. Il cliente titolare prende atto che queste correzioni da parte della Banca hanno luogo senza accordo preliminare con lui, ma con successiva notifica.

La Banca non è tenuta a eseguire ordini per i quali non è disponibile una copertura, rispettivamente un limite di credito o che riguardano averi e valori in deposito accreditati con riserva della loro effettiva ricezione e la cui ricezione non è ancora avvenuta. In presenza di diversi ordini del cliente titolare, il cui ammontare globale supera il saldo creditore disponibile o il limite di credito concesso, la Banca può stabilire, a propria discrezione e senza tener conto della data o dell'ordine temporale di arrivo, quali disposizioni eseguire integralmente o parzialmente.

Il cliente titolare prende atto della raccomandazione della Banca di trasferire liquidi tramite bonifico bancario. Il cliente titolare è consapevole dell'esistenza di disposizioni legali relative ai trasferimenti transfrontalieri di liquidi (ad es. restrizioni sull'entrata di valute, obblighi di dichiarazione e di notifica) e conferma di rispettarle in qualsiasi momento.

La Banca ha il diritto di limitare o non eseguire operazioni in contanti, comprese le chiusure in contanti. Lo stesso vale anche per altre transazioni che potrebbero far sì che la tracciabilità documentaria non sia più assicurata con assoluta certezza (interruzione del paper trail).

In relazione al traffico dei pagamenti e in titoli, gli istituti finanziari si scambiano informazioni e comunicazioni connesse a tali transazioni. Tale scambio di informazioni è finalizzato a garantire la corretta esecuzione delle transazioni per i clienti titolari.

In tali casi, è tuttavia possibile che dei dati personali concernenti l'ordinante e/o il destinatario, tra cui possono tra l'altro figurare il nome, l'indirizzo e il numero di conto, possano finire in un paese estero ed esservi elaborati e memorizzati. Il cliente titolare accetta la disposizione di questa procedura e prende atto che, in seguito alla sua applicazione, è possibile che dei dati concernenti mittente e destinatario siano trasmessi anche all'estero e ivi memorizzati. Anche se in relazione a questo scambio di informazioni, gli istituti coinvolti fanno ricorso a elevati standard di sicurezza dei dati, in questi casi i dati non sono più protetti dal diritto del Liechtenstein, ma soggetti alle disposizioni dei diversi ordinamenti giuridici esteri. È in tal caso possibile che il livello di protezione dei dati sia diverso da quello del Principato del Liechtenstein. Leggi o ordinanze estere potrebbero costringere le banche o i gestori di sistemi coinvolti a rendere noti i dati in oggetto alle autorità o a terzi.

Ulteriori informazioni figurano in una pubblicazione dell'Associazione bancaria del Liechtenstein ottenibile presso la Banca oppure scaricabile dal sito web dell'Associazione bancaria del Liechtenstein (www.bankenverband.li/).

In relazione all'esecuzione di transazioni attraverso un conto della Banca viene inoltre le Condizioni generali concernenti i servizi di pagamento, che costituiscono parte integrante delle presenti Condizioni generali di contratto.

11 Reclami del cliente titolare

Il reclamo del cliente titolare per esecuzione o mancata esecuzione di istruzioni di ogni tipo, nonché per altre comunicazioni della Banca, deve essere notificato immediatamente dopo il ricevimento dell'avviso in materia, comunque al più tardi entro il termine indicato dalla Banca. In assenza di avviso attendibile da parte della Banca, il reclamo deve avvenire come se l'avviso fosse pervenuto al cliente titolare attraverso il servizio postale usuale. In caso di ritardo del reclamo, il cliente titolare si assume il danno derivante.

Le contestazioni concernenti estratti bancari devono avvenire entro un mese. Trascorso inutilizzato questo termine, gli estratti bancari si considerano approvati. Il riconoscimento esplicito o tacito dell'estratto bancario comprende l'approvazione di tutte le voci in esso contenute nonché delle eventuali riserve della Banca. Lo stesso vale per la corrispondenza trattenuta.

Ulteriori informazioni sulla gestione dei reclami sono disponibili sul sito web della Banca www.lgt.li/it/informazioni-legali. Il cliente titolare può inoltre rivolgersi anche direttamente all'ufficio di conciliazione extragiudiziaro nel settore finanziario (ombudsman bancario) (www.schlichtungsstelle.li) o far verificare le sue pretese mediante procedimento civile.

12 Diritto di pegno e di compensazione e divieto di cessione

La Banca ha un diritto di pegno su tutti i valori patrimoniali che custodisce per conto del cliente titolare presso sé stessa o altrove e, per quanto riguarda tutti i crediti, un diritto di compensazione per tutte le rivendicazioni che le spettano, senza considerazione della scadenza o della valuta, come anche per i crediti concessi in bianco o dietro particolari garanzie. In caso di mora del cliente titolare, la Banca è autorizzata e abilitata a realizzare tali pegni immediatamente o in un secondo tempo, a sua scelta con trattativa privata o mediante diritto di coercizione. La Banca è autorizzata al subingresso. Il realizzo dei pegni viene comunicato preliminarmente salvo in caso di urgenza.

Il cliente titolare indennizza integralmente la Banca per ogni danno, perdita o costo (inclusi i costi esterni, quali gli onorari di avvocati) dovuto a eventuali ritardi.

Il titolare del conto rinuncia al suo diritto di costituire in pegno o cedere il saldo di conto e gli averi in deposito senza il consenso scritto della Banca.

13 Interessi, commissioni, tasse e imposte

Gli interessi e le commissioni si intendono al netto per la Banca. Eventuali tasse e imposte rimosse presso o dalla Banca in relazione con la relazione del cliente titolare con la Banca o che la Banca è tenuta a trattenere in virtù del diritto vigente, di trattati internazionali o di accordi contrattuali con organismi esteri, come anche le spese sostenute dalla Banca, sono a carico del cliente titolare e devono essere assunte da quest'ultimo. Fatta salva una sua rinuncia in forma scritta, la Banca si riserva il diritto di applicare in qualsiasi momento nuove commissioni e adeguare in qualsiasi momento e con effetto immediato – in particolare in caso di cambiamento della situazione del mercato monetario – i tassi d'interesse (compresi i tassi negativi, le commissioni sugli averi ecc.), le commissioni o altri addebiti (margini, prezzi, tariffe, imposte, tasse, spese o simili) alle circostanze. La Banca non è tuttavia tenuta a farlo (in particolare in caso di cambiamenti rapidi e repentini delle condizioni di mercato). La Banca informa per iscritto o con altri mezzi idonei il cliente titolare di tali modifiche.

In caso di scoperto del conto, la Banca addebita al cliente titolare un interesse debitore che figurerà pertanto nell'estratto bancario ad addebito avvenuto. È compito del cliente titolare informarsi preventivamente presso la Banca sull'ammontare dell'interesse debitore attuale e quindi applicabile al momento dello scoperto.

La Banca può addebitare al cliente titolare eventuali prestazioni e costi straordinari (propri o di terzi, in particolare in relazione ad accertamenti di compliance, a procedure di esecuzione, di insolvenza, di assistenza amministrativa, di assistenza giudiziaria, di Divulgazione e di altro tipo) tramite addebito diretto sul conto.

Il cliente titolare riconosce e accetta che possano essere messe a disposizione dalla Banca in forma elettronica, nonché richiamate dal sito web della Banca, informazioni relative ai servizi concordati o proposti e alle spese o alle commissioni ad essi relative. In caso di modifica delle offerte, le versioni precedenti restano disponibili per un periodo di tempo adeguato. Il cliente titolare ha sempre la possibilità di ricevere informazioni in merito a servizi bancari, commissioni e remunerazioni anche in forma stampata.

In caso di stipulazione di un nuovo servizio nonché di un cambiamento rilevante, il cliente titolare continuerà a essere informato secondo la modalità concordata per la corrispondenza o con altri mezzi idonei, a questo riguardo, come anche in merito al luogo in cui possono essere richiamate le informazioni in proposito.

14 Conti in divise estere

Gli attivi del cliente titolare in divise estere vengono investiti a nome della Banca, ma per conto e a rischio del cliente titolare, nella stessa divisa all'interno o all'esterno dell'area valutaria interessata. I provvedimenti e le limitazioni delle autorità nei confronti degli attivi della Banca nel paese della divisa o dell'investimento trovano corrispondente applicazione anche sugli attivi del cliente titolare nella relativa divisa. Il cliente titolare può disporre di consistenze in divise estere mediante ordini di trasferimento o in altro modo, ma soltanto l'approvazione della Banca. Per versamenti e prelievi di importi in contanti nella divisa del conto, la Banca trattiene una commissione.

Gli accrediti e gli addebiti avvengono secondo le istruzioni del cliente titolare. In assenza di tali istruzioni, o qualora il cliente titolare non disponesse di un conto nella divisa estera corrispondente, accrediti e addebiti in divise estere hanno luogo nella divisa di riferimento e precisamente al cambio del giorno in cui viene contabilizzato l'importo presso la Banca.

Se il cliente titolare ha solo dei conti in altre divise, la Banca può accreditare o addebitare l'importo in una di tali divise.

15 Effetti cambiari, assegni e documenti simili

La Banca è autorizzata a riaddebitare assegni, effetti cambiari o simili ordini di pagamento presentati per l'incasso, l'accredito o lo sconto se essi non vengono pagati o se, dopo il pagamento, l'importo viene reclamato entro il termine di prescrizione. Fino al pagamento di un saldo debitore le spettano quindi i diritti cambiari, degli assegni o altri diritti sul pagamento dell'intero importo degli effetti cambiari e degli assegni con crediti accessori nei confronti di ogni titolare di diritto o obbligato, risultanti dal documento. La Banca si riserva il diritto di rifiutare effetti cambiari, assegni o documenti simili.

In relazione all'incasso o all'accredito di assegni, effetti cambiari o simili ordini di pagamento, la Banca trattiene una commissione.

16 Conti metalli

Il cliente titolare ha un diritto di natura obbligatoria nei confronti della Banca relativamente alla consegna del controvalore corrispondente ai metalli preziosi ordinati. L'entità di tale diritto dipende dai movimenti del mercato dei metalli preziosi. Non sussiste mai un diritto alla consegna fisica. Il conto metalli non comporta la detenzione fisica di metalli preziosi, ossia la Banca non detiene i metalli preziosi ordinati sul conto metalli di un cliente titolare in forma fisica, ma in forma contabile.

17 Transazioni in borsa, operazioni commerciali e intermediazioni

Nell'esecuzione di ordini di acquisto e vendita di titoli, prodotti derivati e altri valori patrimoniali, la Banca si pone nei confronti del cliente titolare quale commissionaria o contraente in proprio.

18 Rimunerazioni

La Banca si riserva il diritto di elargire a terzi delle remunerazioni per l'acquisizione di clienti titolari e/o per la prestazione di servizi. La base di calcolo per tali remunerazioni è costituita di norma dalle commissioni, dagli oneri, ecc. addebitate/i ai clienti titolari e/o dai valori/beni patrimoniali custoditi presso la Banca. Il relativo ammontare corrisponde a una percentuale della rispettiva base di calcolo.

Il cliente titolare prende atto e accetta che possano essere concesse alla Banca remunerazioni – di regola sotto forma di pagamenti su consistenze – da parte di terzi (comprese le società del gruppo LGT) in relazione al procacciamento di clienti bancari e della compravendita di investimenti collettivi di capitali, prodotti strutturati, certificati, notes, ecc. (di seguito denominati «Prodotti»), tra i quali rientrano quelli gestiti e/o emessi da una società del gruppo LGT). L'ammontare di tali remunerazioni varia a seconda del prodotto e di chi lo offre. Di norma, i pagamenti su consistenze vengono calcolati tenendo conto dell'ammontare del volume di un prodotto o di un gruppo di Prodotti detenuto dalla Banca. Tale ammontare corrisponde generalmente a una percentuale delle commissioni di gestione applicate al rispettivo prodotto che devono essere versate periodicamente durante la detenzione. Inoltre, le provvigioni di vendita possono essere versate dagli emittenti dei titoli anche sotto forma di pagamenti una tantum di importi pari a una percentuale del prezzo di emissione. Fatta salva una disposizione di diverso tenore, in particolare una rinuncia, il cliente titolare può richiedere in qualsiasi momento, prima o dopo che il servizio abbia avuto luogo (acquisto del prodotto), ulteriori particolari sugli accordi che la Banca ha preso con terzi relativamente a tali remunerazioni (pagate dalla Banca o da essa ricevute).

- A seconda del servizio prescelto la Banca eviterà o impedirà tuttavia l'accettazione di remunerazioni o le trasferirà al cliente titolare o le divulgherà periodicamente in modo dettagliato.
- Eventuali vantaggi irrilevanti e di natura non pecuniaria (ad es. analisi di mercato, formazioni relative a determinati Prodotti finanziari, vitto durante i corsi di formazione o simili) permangono presso la Banca se tali remunerazioni contribuiscono al miglioramento della qualità del servizio per il cliente titolare e vengono dichiarate.
- Qualora il cliente titolare non richieda ulteriori particolari e usufruisca del servizio o usufruisca del servizio dopo aver ricevuto ulteriori particolari, con la fruizione dello stesso egli rinuncia a un'eventuale azione di rivendicazione nonché all'esercizio di pretese di risarcimento di diritto civile, in particolare in relazione alle remunerazioni ricevute o pagate dalla Banca (§ 1009a ABGB).

19 Rispetto di leggi

Il cliente titolare è responsabile del rispetto delle disposizioni legali e regolamentari a lui applicabili. Ciò comprende tra l'altro anche la tassazione regolamentare dei suoi valori patrimoniali, nonché dei ricavi e/o dei proventi e tutte le dichiarazioni e comunicazioni ad essa collegati ai sensi delle disposizioni legali/fiscali a lui personalmente applicabili.

Qualora il cliente titolare non adempia ai suoi obblighi di legge o contrattuali, egli si impegna a indennizzare la Banca per i danni da essa subiti e/o a rimborsarle tutti i costi e le spese insorti in seguito alla relazione d'affari esistente, alla tenuta del conto, all'esecuzione di operazioni o alla custodia di valori patrimoniali.

La Banca non eroga alcuna consulenza fiscale e non è obbligata a tenere conto degli aspetti fiscali nella sua consulenza in investimenti o gestione patrimoniale.

20 Elaborazione dei dati, esternalizzazione e protezione dei dati

Nell'ambito dello svolgimento e della gestione della relazione la Banca deve poter elaborare e utilizzare dati personali, dati relativi alle transazioni e altri dati riguardanti la relazione bancaria del cliente titolare (di seguito detti «Dati del Cliente»). I Dati del Cliente comprendono tutte le informazioni che riguardano la relazione con il cliente titolare, in particolare le informazioni riservate sul titolare del conto, i rappresentanti autorizzati, gli aventi diritto economico nonché eventuali ulteriori terzi. Costituiscono «informazioni riservate», tra l'altro, il nome/la ragione sociale, l'indirizzo, il domicilio/la sede, la data di nascita/di costituzione, la professione/lo scopo, i dati dettagliati di contatto, il numero di conto, l'IBAN, il BIC nonché altri dati relativi alle transazioni, i saldi dei conti, i dati relativi al portafoglio, informazioni riguardanti crediti e altri servizi bancari o finanziari nonché il numero di identificazione fiscale e altre informazioni rilevanti ai sensi delle leggi in materia fiscale e di diligenza.

Il cliente titolare autorizza la Banca a esternalizzare interamente o in parte settori aziendali (ad es. tecnologia informatica, manutenzione ed esercizio di sistemi informatici, stampa e invio di documenti bancari, traffico dei pagamenti, amministrazione crediti, esame dei crediti e relative decisioni, amministrazione delle carte di credito, gestione patrimoniale e assistenza a clienti titolari di intermediari finanziari, elaborazione dati e titoli) ad altre società del Gruppo LGT e/o a partner contrattuali selezionati (di seguito detti «Partner di Outsourcing»). La Banca può far erogare singoli servizi da altre società del Gruppo LGT, dai relativi collaboratori e/o da fornitori terzi selezionati (di seguito detti «Fornitori di Servizi») in Svizzera e/o all'estero. La Banca, nell'ambito delle disposizioni vigenti, può anche usufruire di servizi e infrastrutture informatiche non gestiti su sistemi locali ma noleggiati come servizi da un fornitore di servizi a cui si accede tramite una rete (ad es. Internet) (di seguito detti «Soluzioni Cloud»). I sistemi dei Fornitori di Servizi possono essere ubicati in Svizzera o all'estero. Soluzioni Cloud possono essere utilizzate sia per le comunicazioni della Banca, per le comunicazioni interne al Gruppo e per finalità di collaborazione (ad es. videoconferenze, chat, elaborazione e predisposizione di documenti), sia per scopi esterni (ad es. conferenze telefoniche e videoconferenze o chat con o senza predisposizione di documenti (ad es. relazioni, situazioni patrimoniali) per clienti titolari e terzi). Nell'ambito dell'uso interno ed esterno di tali piattaforme di comunicazione e collaborazione, è possibile che anche Dati dei Clienti vengano memorizzati nel cloud. Per alcuni servizi (ad es. videoconferenze), anche il fornitore terzo, per scopi propri, può memorizzare Dati dei Clienti (ad es. nome, numero di telefono, indirizzo e-mail). In relazione alle prestazioni e ai servizi summenzionati la Banca è autorizzata a rendere noti ad altre società del Gruppo LGT, Partner di Outsourcing e Fornitori di Servizi i Dati dei Clienti necessari a tale scopo.

Il cliente titolare riconosce e accetta inoltre che i Dati dei Clienti in relazione con l'amministrazione e la gestione della relazione possano essere comunicati all'interno della Banca ed elaborati dai collaboratori della Banca nel Liechtenstein e all'estero.

La comunicazione di Dati dei Clienti titolari ai vari Partner di Outsourcing, ai Fornitori di Servizi o alle società del Gruppo LGT ha luogo di volta in volta nell'ambito delle norme giuridiche e regolamentari. La Banca adotta misure tecniche e organizzative idonee a garantire la riservatezza dei dati.

Sono state adottate misure tecniche e organizzative idonee e verificate da revisori interni ed esterni per garantire la riservatezza dei Dati dei Clienti presso la Banca ai sensi della legge del Liechtenstein, il livello di diligenza consueto all'interno del settore bancario del Liechtenstein nonché il rispetto dei requisiti stabiliti dall'autorità di vigilanza dei mercati finanziari del Liechtenstein (FMA) in relazione all'esternalizzazione di attività aziendali.

21 Esonero dal segreto bancario/divulgazione di Dati di Clienti

In capo alla Banca, ai membri degli organi della Banca nonché ai loro collaboratori e incaricati incombe, in virtù delle norme giuridiche vigenti in materia di segreto bancario, protezione dei dati e altri segreti professionali (di seguito dette congiuntamente «Protezione del Segreto») un obbligo illimitato nel tempo di mantenere segreti i Dati dei Clienti nonché le informazioni che vengono loro rese accessibili in virtù di relazioni.

Ai fini dell'erogazione dei suoi servizi e a salvaguardia dei suoi legittimi interessi la Banca deve poter divulgare, a seconda delle situazioni, Dati di Clienti soggetti alla Protezione del Segreto a società del Gruppo LGT e/o a terzi nel Liechtenstein o all'estero (di seguito detta «Divulgazione»). *Il cliente titolare esonera espressamente la Banca dalla Protezione del Segreto per quanto riguarda i suoi Dati di Cliente* e la autorizza a divulgarli a società del Gruppo LGT e/o a terzi nel Liechtenstein o all'estero.

In questo contesto la Divulgazione di Dati di Clienti può avvenire in qualsiasi forma, in particolare anche attraverso la trasmissione elettronica o la consegna fisica di documenti.

Il cliente titolare si impegna a trasmettere alla Banca immediatamente alla prima richiesta tutte le informazioni di cui quest'ultima necessita nell'ambito della Divulgazione che è tenuta a osservare. Una simile Divulgazione da parte della Banca può anche indurre l'autorità o la borsa interessata a contattare direttamente il cliente titolare e/o la/e persona/e che esercita(n) il controllo.

Il cliente titolare è inoltre tenuto a comunicare immediatamente e di propria iniziativa eventuali modifiche nei suoi dati di contatto nonché informazioni relative ai suoi aventi diritto economico e a trasmettere immediatamente, su richiesta della Banca, tutte le informazioni necessarie non in possesso di quest'ultima.

Indipendentemente da altri accordi, la Banca è in tal senso autorizzata, ma non tenuta, a contattare in qualsiasi momento il cliente titolare per telefono o in altri modi.

La Banca si riserva il diritto di rifiutare nuovi investimenti in strumenti finanziari, di vendere investimenti esistenti o di sospendere la vendita o eventuali pagamenti se le informazioni riguardanti il cliente titolare non sono aggiornate o complete. In quest'ambito, il cliente titolare è responsabile nei confronti della Banca per ogni informazione tardiva, falsa, incompleta o fuorviante.

La Banca può divulgare Dati di Clienti in particolare nei casi seguenti:

- la Divulgazione dei Dati dei Clienti viene ordinata alla Banca da un'autorità o da un tribunale.
- Il rispetto di leggi, ordinanze, usanze e accordi contrattuali del Liechtenstein o stranieri applicabili alla Banca, in particolare di piazze borsistiche o di negoziazione, esige la Divulgazione dei dati.
- La Banca prende posizione in merito ad azioni giudiziarie che il cliente titolare avvia nei confronti della Banca.
- La Banca prende posizione in merito ad azioni giudiziarie che soggetti terzi avviano nei confronti della Banca in virtù del fatto che quest'ultima ha erogato servizi a favore del cliente titolare.
- La Banca istituisce e realizza garanzie del cliente titolare o di terzi rispettivamente per garantire o soddisfare le sue pretese nei confronti del cliente titolare.
- La Banca procede ad atti esecutivi o adotta altre misure legali nei confronti del cliente titolare.
- La Banca prende posizione in merito alle accuse contro la Banca che il cliente titolare ha mosso in pubblico o nei confronti di autorità del Liechtenstein o estere.
- In relazione all'esecuzione di ordini di pagamento, la Banca è tenuta a divulgare Dati di Clienti, risp. una simile Divulgazione costituisce la consuetudine. Questi Dati di Clienti vengono così portati a conoscenza delle banche e dei gestori dei sistemi coinvolti (ad esempio SWIFT o SIC) nonché di regola anche del beneficiario. L'utilizzo di sistemi per il traffico dei pagamenti può comportare l'esecuzione di ordini tramite canali internazionali e far sì che i Dati di Clienti coinvolti giungano all'estero, sia attraverso una Divulgazione automatizzata che su richiesta degli istituti coinvolti.
- L'assistenza al cliente viene fornita, su richiesta del cliente titolare o dell'intermediario finanziario da lui incaricato, tramite un'altra società del Gruppo LGT, comportando pertanto la Divulgazione di tutti i Dati del Cliente a questa società del Gruppo LGT nonché ad altre società del Gruppo LGT.
- Il cliente titolare chiede alla Banca di emettere una carta di credito/debito per sé o per un terzo.
- Nell'ambito di contratti stipulati (ad es. accordi di distribuzione di strumenti finanziari, contratti di fornitura di servizi informatici) i Fornitori di Servizi della Banca hanno accesso ai Dati dei Clienti.
- La Banca e/o società del Gruppo LGT svolgono compiti di coordinamento a livello di Gruppo in diversi ambiti, relativi ad esempio agli obblighi di diligenza, alla gestione dei rischi o alla gestione di relazioni con i clienti.
- La Banca esternalizza singoli settori aziendali (ad es. tecnologia informatica, manutenzione ed esercizio di sistemi informatici, stampa e invio di documenti bancari, traffico dei pagamenti, amministrazione crediti, esame dei crediti e relative decisioni, amministrazione delle carte di credito, gestione patrimoniale e assistenza a clienti di gestori patrimoniali esterni, elaborazione dati e titoli) o parti di essi a società del Gruppo LGT o a terzi nel Liechtenstein o all'estero.
- I documenti specifici di prodotto di un oggetto in deposito (ad es. prospetti informativi relativi a titoli o fondi) prevedono una Divulgazione di Dati di Clienti.

- Il cliente titolare, nel quadro dei suoi diritti societari, intende partecipare a un'assemblea (ad es. assemblea generale, assemblea principale, assemblea dei soci), designare un rappresentante o esercitare i suoi diritti di voto e incarica la Banca di adottare le misure necessarie ai fini della partecipazione (ad es. iscrizione) e di trasmettere le relative dichiarazioni o i Dati dei Clienti all'emittente, al depositario o ad altri rappresentanti.

- In relazione alla negoziazione, alla custodia o all'amministrazione di oggetti in deposito (in particolare in azioni, obbligazioni, partecipazioni, private equity, fondi, derivati [warrant, opzioni, future, swap], i derivati Forex o i prodotti strutturati) la Banca è tenuta, rispettivamente autorizzata, in virtù di norme giuridiche o di altre norme rilevanti (come gli accordi contrattuali) alla Divulgazione di Dati dei Clienti nel Liechtenstein e all'estero, oppure la Divulgazione è necessaria ai fini dell'esecuzione di un'operazione di negoziazione, della custodia o dell'amministrazione.

Quest'ultimo caso si verifica ad esempio se le piazze di negoziazione, le centrali di deposito collettivo, gli istituti di custodia terzi, i broker, le banche corrispondenti, gli emittenti, le autorità di vigilanza sui mercati finanziari o altre autorità ecc. esigono dalla Banca la Divulgazione dei Dati dei Clienti.

Nel singolo caso la Banca può divulgare i Dati di Clienti su richiesta, ma anche di propria iniziativa (ad es. nell'ambito della compilazione dei documenti necessari per l'operazione di negoziazione, la custodia o l'amministrazione).

In questo contesto le richieste possono essere presentate anche dopo la conclusione di un'operazione di negoziazione, della custodia o dell'amministrazione, in particolare a scopo di sorveglianza e di indagine. Alcuni paesi industrializzati ed emergenti hanno inoltre emanato prescrizioni in virtù delle quali la Banca può essere tenuta a trasmettere agli organismi competenti rapporti sulle transazioni e/o le posizioni o a istituire cosiddetti sotto depositi per ogni singolo cliente titolare (custodia separata). Con l'adozione delle misure necessarie la Banca assicura che gli strumenti finanziari di proprietà di clienti titolari custoditi presso un terzo possano essere separati dagli strumenti finanziari appartenenti alla Banca, rispettivamente al terzo citato. La separazione ha luogo attraverso conti con denominazioni diverse nei libri del terzo oppure attraverso l'adozione di altre misure equivalenti che garantiscono lo stesso livello di protezione. Il cliente titolare riconosce e accetta tuttavia che negli ordinamenti giuridici di alcuni paesi terzi non sia prevista una custodia separata in base al diritto vigente e che in questi paesi la Banca non sia in grado di rispettare i summenzionati requisiti di custodia separata di strumenti finanziari.

Il cliente titolare prende atto che alla Banca non è possibile verificare la consistenza formale e materiale di una tale richiesta di Divulgazione e, conseguentemente, l'effettiva fondatezza dell'obbligo di Divulgazione.

Il cliente titolare è consapevole del fatto che, nel caso di una dichiarazione a un destinatario delle informazioni straniero, le informazioni vengono trasferite all'estero dove possono anche essere conservate e che all'estero vigono condizioni giuridiche quadro differenti e in particolare che all'estero il segreto bancario non ha la stessa portata e che vigono inoltre anche requisiti meno severi in termini di protezione dei dati rispetto al Principato del Liechtenstein.

Non è quindi possibile escludere che singoli Destinatari delle informazioni trasmettano le informazioni ricevute a terzi che, a loro volta, le potrebbero utilizzare o ulteriormente rendere note.

Le leggi e le disposizioni delle autorità del Liechtenstein o di altri paesi possono obbligare società del Gruppo LGT o terzi a dichiarare a loro volta i Dati dei Clienti ricevuti e la Banca non ha più alcuna influenza su un eventuale ulteriore utilizzo di questi dati.

La Banca non è tenuta a informare il cliente titolare di un inoltro di dati a lui relativi.

Il cliente titolare è tenuto inoltre indennizzare integralmente la Banca per ogni danno, perdita, costo (inclusi i costi esterni, quali gli onorari di avvocati), pretesa di terzi, imposte o tasse in cui la Banca dovesse direttamente o indirettamente incorrere, o che le potesse essere direttamente o indirettamente attribuito, in relazione alla negoziazione, alla custodia o all'amministrazione di strumenti finanziari, a seguito della violazione di doveri o in base a false indicazioni del cliente titolare.

La Banca risponde per danni o pregiudizi connessi alla Divulgazione esclusivamente qualora fosse possibile attribuirne fondatamente la causa a una sua colpa grave.

Il cliente titolare accetta e riconosce che l'esonero dalla tutela del segreto resta in essere anche oltre la rescissione della relazione.

22 Rescissione della relazione bancaria

La Banca si riserva il diritto di disdire in qualsiasi momento, a sua totale discrezione, le relazioni bancarie esistenti, conti singoli, depositi o altri servizi bancari, in particolare di annullare anche i crediti concessi e di esigere il pagamento delle proprie spettanze senza ulteriore preavviso.

Anche in presenza di un termine di preavviso o un termine fisso concordato, la Banca è autorizzata all'annullamento immediato della relazione bancaria se il cliente titolare è in mora con una prestazione, se la sua situazione patrimoniale è peggiorata in modo sostanziale, se delle cambiali da esso accolte vengono protestate o se nei suoi confronti è in atto un'esecuzione forzata.

Se, anche dopo la fissazione di un termine supplementare da parte della Banca, il cliente titolare omette di comunicare alla Banca dove deve trasferire i valori patrimoniali e gli averi depositati presso di lei, la Banca è autorizzata a consegnare fisicamente e senza accordo preliminare gli averi disponibili, a liquidarli e a mettere a disposizione del cliente titolare, a sua discrezione, il ricavato e gli averi ancora disponibili o a inviarli sotto forma di assegno all'ultimo indirizzo di recapito indicato dal cliente titolare, rispettivamente a custodirli all'interno della Banca.

La Banca è inoltre autorizzata a depositare con effetto liberatorio in via giudiziale i valori patrimoniali disponibili o il ricavato della liquidazione. I costi e gli oneri sostenuti in relazione al deposito sono in ogni caso a carico del cliente titolare e possono essere dedotti prima del deposito.

23 Mancata rivendicazione

La Banca rende attento il cliente titolare che, in determinate circostanze, le relazioni bancarie ai sensi delle prescrizioni applicabili nel Principato del Liechtenstein sono da qualificare relazioni non rivendicate. Le relazioni bancarie non rivendicate in linea di principio rimangono in essere; tuttavia, la Banca si riserva di addebitare degli indennizzi per i costi da essa sostenuta al riguardo, in particolare si riserva di rescindere immediatamente le relazioni bancarie non rivendicate qualora presentino un saldo debitore.

24 Equiparazione dei sabati alle giornate festive

Nell'intero movimento d'affari con la Banca, i sabati vengono equiparati ad una giornata festiva riconosciuta dallo Stato.

25 Modifiche delle Condizioni generali di contratto

La Banca si riserva il diritto di apportare in ogni momento delle modifiche alle Condizioni generali di contratto. Tali modifiche vengono comunicate al cliente titolare per iscritto o in altro modo adeguato e, in mancanza di obiezioni entro il termine di un mese, si intendono approvate.

26 Clausola di salvaguardia

Qualora una o più disposizioni delle Condizioni generali di contratto dovessero rivelarsi inefficaci o invalide, oppure se le Condizioni generali di contratto presentassero una lacuna, la validità delle altre disposizioni non ne verrebbe toccata. Le disposizioni inefficaci o non valide vanno interpretate o sostituite in modo tale da riflettere al meglio lo scopo perseguito. Nello stesso senso vanno colmate le lacune.

27 Diritto applicabile

Tutte le relazioni giuridiche del cliente titolare con la Banca sottostanno al diritto del Principato del Liechtenstein.

28 Foro competente

Il foro competente dipende dalle disposizioni legali imperative. Nella misura in cui queste non trovassero applicazione, Vaduz è l'unico foro competente per tutte le vertenze connesse alle presenti Condizioni generali di contratto, nonché luogo di esecuzione. Dal canto suo, la Banca è autorizzata a fare valere i propri diritti anche presso il domicilio/la sede del cliente titolare o presso qualsiasi altro foro competente.

29 Validità

Le presenti Condizioni generali di contratto entrano in vigore il 1° gennaio 2021 e sostituiscono tutte le disposizioni precedenti.